

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 159 del 15 ottobre 2009 – Approvazione accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Pisciotta"**

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002.

CONSIDERATO

- che il Porto di Pisciotta rientra tra quelli di rilevanza regionale, gestiti sin dal 1 gennaio 2002 dal Settore "Demanio marittimo, porti, aeroporti, opere marittime" della Regione Campania, ed è stato inserito nell'elenco allegato alla d.G.R. n. 1047/2008.

CONSIDERATO INOLTRE

- che l'ambito territoriale del porto di Pisciotta non è individuato da alcun decreto ministeriale;
- che la d.G.R. n. 1047/2008 ha, tra l'altro, evidenziato che al fine di rappresentare l'esatto ambito di esercizio delle funzioni amministrative della Regione Campania, e correttamente indicare i porti ed approdi di rilievo regionale, occorre individuare i loro confini, mediante decreti dirigenziali ai sensi dell'art. 4, l.r. 29 dicembre 2005 n. 24, nonché della delibera di Giunta regionale n. 3466 del 3 giugno 2000;
- che, ai sensi della d.G.R. n. 1047/2008, per porto, anche alla luce della giurisprudenza, può intendersi il complesso di opere, impianti e strutture amovibili ed inamovibili naturali ed artificiali, a

terra ed a mare, comprendenti di regola un molo di sopraflutto e un molo o scogliera di sottoflutto, che proteggono dall'azione dei venti e delle correnti, e sono utilizzabili per funzioni di trasporto merci, trasporto passeggeri, settore crocieristico, pesca, nautica da diporto o attività cantieristiche;

- che, nel rispetto della d.G.R. n. 1047/2008, nell'individuazione dei confini portuali occorre prioritariamente prendere in considerazione le opere di difesa naturali o artificiali che delimitano il porto, come moli di sopraflutto, moli di sottoflutto e scogliere, su cui posizionare i fanali di accesso, e includere anche le aree a terra e a mare che, per conformazione, stato dei luoghi, ubicazione e distanza rispetto alle strutture portuali in senso stretto risultino propedeutiche e funzionali al corretto e proficuo svolgimento dei servizi, attività e funzioni portuali e al rispetto della sicurezza e della navigazione, quali esemplificativamente: banchine, canali, bacini, scali, darsene, moli, scogliere, torri, fari ed altri segnali, viabilità, aree a parcheggio;
- che il demanio marittimo rientrante nel territorio comunale di Pisciotta è gestito da due amministrazioni, ovvero la Regione Campania e il Comune di Pisciotta, rispettivamente competenti sul demanio marittimo portuale e su quello non portuale.

RITENUTO

- che, al fine di evitare incertezze in merito allo svolgimento, da parte della Regione Campania e del Comune di Pisciotta, di funzioni amministrative analoghe per tipologia e contenuto, ma diverse solo quanto all'ambito geografico di esercizio, occorre differenziare il demanio marittimo portuale, di competenza della Regione Campania, da quello non portuale, di competenza del Comune di Pisciotta;
- che occorre in ogni caso rispettare i confini tra demanio marittimo e proprietà privata individuati dal Sistema informativo demanio (cd. SID), le cui funzioni permangono in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998;
- che la materia non involve funzioni statali né poteri dominicali in capo all'Autorità marittima e all'Agenzia del demanio, atteso che è in ogni caso fatta salva la demanialità del bene e non si delimita la proprietà, come chiarito dall'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 10934/02-D.M. del 17/01/2003.

CONSIDERATO INFINE

- che con decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 123 del 31 agosto 2009 è stato approvato l'accordo stipulato tra la Regione Campania e il Comune di Pisciotta ai sensi dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del porto di Pisciotta";
- che in data 10 – 12 ottobre 2009 è stato stipulato tra le medesime P.A. un nuovo accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Pisciotta".

DECRETA

1. È approvato l'allegato Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Pisciotta", stipulato in data 10 – 12 ottobre 2009 tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Pisciotta.
2. È revocato il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 123 del 31 agosto 2009.
3. Il presente decreto è inviato alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro e al Comune di Pisciotta per il prosieguo di competenza.
4. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto

Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Pisciotta”

tra

**LA REGIONE CAMPANIA, “SETTORE DEMANIO MARITTIMO, PORTI, AEROPORTI,
OPERE MARITTIME”**

IL COMUNE DI PISCIOTTA

Visti

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 4, legge Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, in tema di attribuzione di funzioni di indirizzo politico-programmatico e politico-amministrativo, spettante agli organi politici, e funzioni di carattere esclusivamente amministrativo, proprie dei dirigenti di settore.

Letti

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante “Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime” con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante “Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato”, e sono state approvate le “Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco “Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002”, tra cui rientra anche il Porto di Pisciotta;
- la delibera di Giunta Regionale 3 giugno 2000, n. 3466, ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai

dirigenti della Giunta regionale”.

Considerato

- che il Porto di Pisciotta rientra tra quelli di rilevanza regionale, gestiti sin dal 1 gennaio 2002 dal Settore “Demanio marittimo, porti, aeroporti, opere marittime” della Regione Campania, come confermato dalla citata d.G.R. n. 1047/2008;
- che la Regione Campania, con la collaborazione dell’Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, intende adottare un provvedimento con cui destinare le aree demaniali presenti nel porto di Pisciotta e regolamentare le attività che si possono espletare nel suddetto sito portuale, disciplinando altresì la circolazione di persone e cose ai sensi dell’art. 6, comma 7, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo codice della strada), e suo regolamento di esecuzione, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Considerato inoltre

- che appare necessario ed opportuno individuare i confini del Porto di Pisciotta, evidenziando con accuratezza, anche mediante elaborati grafici, le zone demaniali marittime e gli specchi acquei in esso rientranti;
- che nell’individuazione dei confini portuali occorre prioritariamente prendere in considerazione le opere di difesa naturali o artificiali che delimitano il porto, come moli di sopraflutto, moli di sottoflutto e scogliere, su cui posizionare i fanali di accesso, e includere anche le aree a terra e a mare che, per conformazione, stato dei luoghi, ubicazione e distanza rispetto alle strutture portuali in senso stretto risultino propedeutiche e funzionali al corretto e proficuo svolgimento dei servizi, attività e funzioni portuali e al rispetto della sicurezza e della navigazione, quali esemplificativamente: banchine, canali, bacini, scali, darsene, moli, scogliere, torri, fari ed altri segnali, viabilità, aree a parcheggio;
- che i lavori di completamento del porto di Pisciotta si sono conclusi, e che è stato realizzato un nuovo molo di sottoflutto a scogliera;
- che occorre, dunque, formalizzare che all’interno del porto rientrano anche detta scogliera e il risultante nuovo bacino portuale.

Ritenuto

- che, poiché il demanio marittimo rientrante nel territorio comunale di Pisciotta è gestito dalla Regione Campania e dal Comune di Pisciotta, rispettivamente competenti sul demanio marittimo portuale e su quello non portuale, al fine di evitare incertezze in merito allo svolgimento di funzioni amministrative analoghe per tipologia e contenuto, ma diverse solo quanto all’ambito geografico di esercizio, occorre differenziare il demanio marittimo portuale, di competenza della Regione Campania, da quello non portuale, di competenza del Comune di Pisciotta;
- che, fermi restando i confini tra demanio marittimo e proprietà privata individuati dal Sistema informativo demanio (cd. SID), le cui funzioni permangono in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, l’individuazione dei confini portuali esula dalle competenze statali, con particolare riferimento ai poteri dominicali in capo all’Autorità marittima e all’Agenzia del demanio, atteso che è in ogni caso fatta salva la demanialità del bene né si incide sulla titolarità della proprietà, come chiarito dall’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 10934/02-D.M. del 17/01/2003;
- che, pertanto, è possibile addivenire ad un accordo tra Regione e Comune ai sensi dell’art. 15, l. n. 241/1990, per disciplinare in maniera collaborativa attività di interesse comune;
- che l’accordo stipulato in data 26 agosto 2009 tra la Regione Campania ed il Comune di Pisciotta rinviava, quale parte integrante dello stesso, ad una planimetria contenente una inesatta rappresentazione del confine tra demanio marittimo portuale e non portuale, nelle aree in radice al molo di sopraflutto;

- necessario modificare tale accordo, escludendo dal porto la porzione di litorale, erroneamente inclusa nei confini del demanio marittimo portuale di competenza regionale.

Tenuto conto

- che, ai sensi della vigente normativa in tema di riparto e separazione di funzioni tra organi politici e dirigenza, spetta ai dirigenti adottare provvedimenti amministrativi e accordi tra P.A.

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1

Ambito portuale del Porto di Pisciotta

1. L'ambito portuale del Porto di Pisciotta consiste nel complesso di aree ed opere a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore rosso, come riportato nell'allegato stralcio planimetrico, costituente parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Attività amministrative consequenziali

1. Le Amministrazioni regionale e comunale si impegnano a trasmettere reciprocamente, entro il termine di 15 giorni, i fascicoli eventualmente in proprio possesso inerenti a provvedimenti e procedimenti amministrativi o rapporti giuridici relativi agli ambiti geografici di rispettiva competenza, come desumibili dall'allegato stralcio planimetrico.

Pisciotta, il 10/10/2009

Napoli, il 12/10/2009

Per la Regione Campania

A.G.C. Trasporti e Viabilità

Settore Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime

f.to

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto

Per il Comune di Pisciotta

f.to

Il Sindaco

Dr. Cesare Festa

Coord. GAUSS/BOAGA

	EST	NORD
1	2539097	4439973
2	2539138	4439003
3	2539166	4439037
4	2539182	4439113
5	2539217	4439115
6	2539234	4439125
7	2539220	4439159
8	2539207	4439169
9	2539175	4439223
10	2539111	4439289
11	2539089	4439324
12	2539090	4439353
13	2539079	4439346
14	2539071	4439396
15	2539052	4439310
16	2539866	4439242
17	2539857	4439228
18	2539020	4439075

